



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1767

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema di accordo di programma biennale 2020-2021 con la Fondazione Campana dei Caduti - Legge Provinciale 8 febbraio 2007, n. 2 "Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace)".

Il giorno **06 Novembre 2020** ad ore **11:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 3, comma 1 bis, della legge provinciale 8 febbraio 2007 n. 2 "Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace)" prevede la possibilità per la Provincia autonoma di Trento (di seguito Provincia), da anni impegnata a promuovere la cultura della pace, di stipulare con la Fondazione Campana dei Caduti (di seguito Fondazione) un accordo di programma di durata pluriennale in cui possono essere previsti:

- a. i programmi di attività istituzionali volte all'attuazione delle finalità statutarie, comprese le iniziative di studio, ricerca, formazione e divulgazione, anche rivolti alla promozione dell'istituto di scienze per la pace previsto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 103/2006;
- b. la realizzazione di opere, anche di completamento dei lavori di ristrutturazione e implementazione del complesso monumentale affidato alla Fondazione;
- c. specifici progetti, da realizzare direttamente o con il concorso di istituti pubblici o privati, anche a carattere internazionale, compresi quelli indicati nell'art. 1, comma 5, della legge n. 103/2006.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1776 di data 28 settembre 2018, è stato approvato lo schema di accordo di programma, sottoscritto in data 18 ottobre 2018, valido per il periodo 2018-2019.

La Fondazione, facendo seguito ad interlocuzioni intercorse con la Provincia, con comunicazione inviata in data 17 dicembre 2019, acquisita a protocollo al n. 817027 in data 18 dicembre 2019, ha espresso condivisione e disponibilità a procedere secondo le modalità dell'accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1776 di data 28 settembre 2018; pertanto in data 29 novembre 2019 ha presentato il Piano di attività 2020 corredato dal bilancio preventivo, acquisiti a protocollo in data 3 dicembre 2019 con il n. 770155, garantendo la continuità delle attività e delle azioni attualmente ivi previste.

L'emergenza sanitaria dichiarata nel mese di febbraio dell'anno in corso ha rallentato il processo di confronto e condivisione con la Fondazione, necessario per definire di comune accordo le attività sostenute dal finanziamento provinciale, tenuto conto anche dell'ordinanza del Presidente della Provincia prot. 174300/1 di data 18 marzo 2020. Pertanto si propone solo ora di approvare il presente schema di accordo biennale, come previsto dalla legge provinciale 8 febbraio 2007 n. 2.

Al fine della concessione del contributo per l'anno 2020, entro 10 giorni decorrenti dalla stipulazione del presente accordo la Fondazione integrerà la documentazione sopra citata, presentata in data 29 novembre 2019, con quanto previsto all'art. 2 dell'allegato schema di accordo.

Al fine della concessione del contributo per l'anno 2021, entro il 31 dicembre 2020, la Fondazione presenterà alla Struttura provinciale competente la documentazione di cui all'art. 2 dell'allegato accordo riferita alle attività e ai programmi dell'anno 2021.

Tenuto conto della contrazione delle risorse pubbliche, si ritiene di privilegiare le citate iniziative di cui alle lettere a) e c) dell'art. 3, comma 1bis della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2 rinviando, per la realizzazione di opere di cui alla lettera b) del medesimo art. 3, ad un eventuale successivo provvedimento.

Visti i pareri espressi dal Dipartimento Affari finanziari con nota prot. n. 660552 di data 27 ottobre 2020 e dal Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea con nota prot. n. 659549 di data 26 ottobre 2020 richiesti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15

gennaio 2016, con la presente deliberazione si provvede ad approvare lo schema di accordo di programma allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge 24 febbraio 2006, n. 103 “Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace”;
- vista la legge provinciale 8 febbraio 2007 n. 2 “Disposizioni per l’attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace)”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1776 di data 28 settembre 2018;
- visto l’articolo 56 e l’Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
- accertata la propria competenza ai sensi del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge 234/2012;
- visti gli atti e le comunicazioni citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato schema di accordo di programma 2020-2021 tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Campana dei Caduti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione delle attività istituzionali e dei progetti di cui all’art. 3, comma 1 bis, lettere a) e c), della legge provinciale n. 2/2007, con la possibilità di apportare eventuali piccole modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie o opportune;
2. di autorizzare l’Assessore con delega all’istruzione, università e cultura, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente punto 1);
3. di stabilire che la Fondazione, entro 10 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo, deve presentare alla Struttura provinciale competente, la documentazione di cui all’art. 2 del medesimo, integrando quanto già prodotto in data 29 novembre 2019 e acquisito a protocollo in data 3 dicembre 2019 con il n. 770155;
4. di stabilire che, al fine della concessione del contributo per l’anno 2021, entro il 31 dicembre 2020, la Fondazione presenterà alla Struttura provinciale competente la documentazione di cui all’art. 2 dell’allegato accordo riferita alle attività e ai programmi dell’anno 2021;
5. di stabilire che la realizzazione di opere di cui alla lettera b) dell’art. 3, comma 1bis, della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, sarà regolamentata con eventuale provvedimento successivo;

6. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione dell'impegno di spesa relativo alle attività istituzionali e ai progetti per le annualità 2020-2021, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale (capitolo 904050);
7. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso o, se a questa anteriore, dalla piena conoscenza del provvedimento in oggetto;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale.

Adunanza chiusa ad ore 12:34

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Accordo di programma

002 Allegato 1

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti

SCHEMA di
ACCORDO DI PROGRAMMA
2020 - 2021

Tra le parti

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di seguito denominata anche Provincia o PAT, con sede a Trento, Piazza Dante, 15 codice fiscale e partita iva 00337460224, rappresentata dall'Assessore Mirko Bisesti nato a Trento il 25 dicembre 1988 a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. ----- di data ----- 2020;

e

FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI di seguito Fondazione, con sede a Rovereto, Largo Padre Eusebio Jori – Colle di Miravalle, codice fiscale 00282790229, rappresentata da dott. Alberto Robol, nato a Riva del Garda il 18 maggio 1945 , a ciò autorizzato dal Consiglio di Reggenza in data 16 dicembre 2019 con proprio verbale n. 14 acquisito agli atti con prot. n. 817027/2019 dell'allora competente Servizio Attività internazionali.

Premesso che:

- l'art. 3, comma 1 bis, della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2 “Disposizioni a favore della Fondazione Opera campana dei caduti”, dispone che per il perseguimento dei compiti che le sono attribuiti dalla legge n. 103 del 2006, la Provincia può stipulare con la Fondazione Campana dei Caduti un accordo di programma, di durata pluriennale;
- con atto notarile numero di repertorio 15611 e numero raccolta 3739, in data 5 ottobre 1965, è stata costituita dai soggetti fondatori la fondazione “Opera Campana dei Caduti” con sede a Rovereto; l'Allegato “A” di detto atto pubblico è formato dallo Statuto della Fondazione “Opera Campana dei Caduti”; successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica italiana, registrato alla Corte dei Conti in data 13 marzo 1968 in Atti del Governo, registro n.218 è conferita la personalità giuridica alla fondazione “Opera Campana dei Caduti” e si decreta che è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa;
- con nota di data 2 ottobre 2018 del Commissariato del governo, sono state approvate le modifiche al testo dello statuto di cui all'atto notarile numero di repertorio 41.320/16.283;
- in base al proprio Statuto, la Fondazione, opera senza fine di lucro con lo scopo di:

- curare la manutenzione della monumentale Campana "Maria Dolens", fusa col bronzo dei cannoni offerti dagli Stati partecipanti al conflitto 1914/18;
 - onorare con giornalieri rintocchi i Caduti di tutte le guerre;
 - conservare alla memoria delle genti il doloroso ricordo di quanti ebbero a sacrificarsi e a perire nella crudeltà della guerra;
 - promuovere e diffondere con ogni opportuna iniziativa, in Italia, in Europa e nel mondo, sulla comunanza dei morti, la fratellanza dei vivi;
 - promuovere attività e iniziative volte a documentare, studiare e ricercare la pace valorizzando il principio ispiratore della fratellanza dei vivi sulla comunanza dei morti in armonia con le previsioni di cui alla legge 24 febbraio 2006 n.103;
 - promuovere contatti e accordi con le rappresentanze diplomatiche europee e di tutto il mondo, per sottoscrivere una adesione formale dei vari Paesi al "Patto di Pace", in conformità dei principi ispiratori della Fondazione e manifestata dalla presenza delle bandiere dei Paesi aderenti attorno alla Monumentale Campana, simbolo di pace e fratellanza tra i Popoli.
- il suddetto art. 3 comma 1 bis, della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2 “Disposizioni a favore della Fondazione Opera campana dei caduti”, prevede che nell'accordo possano essere previsti:
- a) i programmi di attività istituzionali volte all'attuazione delle finalità statutarie, comprese le iniziative di studio, ricerca, formazione e divulgazione, anche rivolte alla promozione dell'istituto di scienze per la pace previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 103 del 2006;
 - b) la realizzazione di opere, anche di completamento dei lavori di ristrutturazione e implementazione del complesso monumentale affidato alla fondazione;
 - c) specifici progetti, da realizzare direttamente o con il concorso di istituti pubblici o privati, anche a carattere internazionale, compresi quelli indicati nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 103 del 2006.

Il suddetto art. 3 comma 1 ter specifica che l'accordo di programma prevede in particolare i programmi, le opere e gli interventi, i tempi per la loro realizzazione, i contributi a carico della Provincia, fino alla totale copertura delle spese ritenute ammissibili, le loro modalità di concessione, erogazione e rendicontazione.

Tenuto conto della contrazione delle risorse pubbliche, con il presente accordo si intende privilegiare le iniziative di cui alle lettere a) e c) di cui all' art. 3 comma 1 bis, della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, rinviando, per la realizzazione di opere di cui alla lettera b) del medesimo art. 3. ad un eventuale specifico accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Finalità, obiettivi, interventi

Comma 1)

La **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, di seguito denominata Provincia, e la **FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI**, di seguito denominata Fondazione, con il presente accordo si impegnano a delineare un quadro di riferimento per lo svolgimento delle attività istituzionali e per la realizzazione di specifici progetti in capo alla stessa Fondazione, per i fini di cui alla citata legge provinciale n. 2/2007.

Comma 2)

Il presente accordo di programma regola :

- a) i **programmi di attività istituzionali** volte all'attuazione delle finalità statutarie, comprese le iniziative di studio, ricerca, formazione e divulgazione;
- b) **specifici progetti**, da realizzare direttamente o con il concorso di istituti pubblici o privati, anche a carattere internazionale.

Comma 3)

La Provincia promuove la cultura della Pace anche avvalendosi dell'attività della Fondazione; le attività sono delineate nel Piano di attività di cui all'art. 2 del presente accordo.

La realizzazione del Piano di attività è a cura della Fondazione.

ART. 2

Programmazione annuale e preventivo

Comma 1)

Entro 10 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, la Fondazione, in relazione all'anno 2020, presenta alla Struttura provinciale competente in materia di attuazione della normativa provinciale sulla pace, di seguito Struttura provinciale competente, la seguente documentazione:

1. il **Piano di attività** complessivo delle singole attività istituzionali e di specifici progetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente accordo, che dovrà indicare distintamente le attività istituzionali e i progetti finanziati dalla Provincia e quelli finanziati da altri soggetti. In riferimento ai primi dovrà contenere: obiettivi, risultati attesi, azioni da realizzare, modalità e tempi di realizzazione, eventuale collaborazione con altri soggetti.
2. il **Piano finanziario** annuale complessivo dell'attività della Fondazione, con le voci di entrata e uscita suddivise fra attività istituzionali e specifici progetti,

articolato in macro voci, ciascuna con l'indicazione dei rispettivi introiti e costi. Per le singole macro-voci nonché per le relative voci di dettaglio dovrà essere riportata la quota a carico della Provincia e di altre fonti. Tale preventivo dovrà essere accompagnato da una tabella di sintesi riportante le seguenti categorie di spesa (Spese personale, Spese Incarichi di Studio/Ricerca/Consulenza, Spese Generali di gestione, Spese Acquisto beni e servizi, Spese viaggio/missioni/rappresentanza, Altre Spese, Spese per Manifestazioni e Spese per Progetti), all'interno delle quali dovranno essere elencate le singole voci di spesa con i relativi costi (Allegato 1 "Tabella complessiva di sintesi"– parte integrante del presente accordo).

3. il **bilancio preventivo**, approvato dal Consiglio di Reggenza come da previsione statutaria e il relativo documento di approvazione;
4. la **relazione del Collegio dei Revisori dei conti** prevista dallo Statuto della Fondazione;
5. la **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà ai fini dell'applicazione/non applicazione della ritenuta del 4% (modulo disponibile sul sito www.procedimenti.provincia.tn.it).

Comma 2

Con riferimento all'anno 2021, entro il 31 dicembre 2020, la Fondazione presenta alla Struttura provinciale competente, la documentazione elencata al comma 1.

Comma 3)

Il Piano finanziario di cui al comma 1) deve essere coerente con le risorse stabilite nel bilancio provinciale.

ART. 3 Termini delle attività

Comma 1)

Il termine di conclusione delle attività istituzionali di cui all'art. 1, lettera a), è fissato al 31 dicembre di ogni anno.

Comma 2)

Il termine di conclusione dei singoli progetti di cui all'art. 1, lettera b), verrà stabilito nei provvedimenti di concessione del finanziamento.

ART. 4 Spese ammesse a finanziamento provinciale

Comma 1)

Le spese devono essere necessarie per la realizzazione delle iniziative previste nel Piano di attività, verificabili ed identificabili in quanto rispettose delle norme di contabilità vigenti, ragionevoli, giustificabili e dovranno rispettare i requisiti di una gestione finanziaria ispirata a criteri di economicità ed efficienza. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, anche quelle afferenti alla gestione generale ove applicabile, devono avvenire nel rispetto delle normative che si ispirano ai principi

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di quelle relative al principio di rotazione.

Comma 2)

Per le **attività istituzionali** di cui all'art. 1, lettera a) del presente accordo, sono ammesse le seguenti spese:

- a) **funzionamento della struttura**: utenze, manutenzione ordinaria del verde e della struttura, acquisto attrezzature, servizi di pulizia, compensi per la contabilità e paghe;
- b) **emolumenti per il personale**: la spesa massima ammissibile non dovrà superare la percentuale del 60% del finanziamento richiesto alla Provincia per le attività istituzionali;
- c) **viaggi ed ospitalità**;
- d) **manifestazioni ed iniziative**.

Comma 3)

Per i **progetti** di cui all'art. 1, lettera b), sono ammesse le seguenti spese:

- a) **preparazione, organizzazione, realizzazione e pubblicizzazione delle iniziative**.
- b) **eventuali incarichi qualora si tratti di professionalità specifiche che debbano ricoprire ruoli per cui è richiesta una particolare competenza**.

Comma 4)

Non sono ammesse le spese generali e quelle di personale se riferite ad incarichi già ricoperti dal personale dipendente della Fondazione per le attività istituzionali.

Non potranno essere poste a carico della Provincia le spese specifiche connesse alla concessione in uso, da parte della Fondazione, di spazi del compendio immobiliare costituente la Campana "Maria Dolens" per attività diverse da quelle istituzionali e/o non imputabili ai progetti.

Comma 5)

In fase di valutazione, la Struttura provinciale competente potrà richiedere informazioni e/o dati aggiuntivi e provvedere alla rideterminazione della spesa ammessa a finanziamento sulla base delle informazioni disponibili, secondo criteri di economicità ed in rapporto alle risorse disponibili in bilancio.

ART. 5

Concessione del finanziamento

Comma 1)

La Struttura provinciale competente effettua la valutazione di coerenza e di compatibilità con la legge provinciale n. 2/2007 e con il presente accordo, del Piano di attività e del relativo Piano finanziario indicati nel precedente art. 2, definendo la spesa ammessa a finanziamento.

Comma 2)

La Struttura provinciale competente **concede un finanziamento** per la realizzazione del programma di attività istituzionali e dei progetti, **fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile**, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio provinciale.

ART. 6

Modalità di erogazione

Comma 1)

Il finanziamento di cui all'art. 5, comma 2) del presente accordo, sarà erogato dalla Provincia alla Fondazione su **richiesta di fabbisogni periodici di cassa**, di norma quadrimestrali, compatibilmente con la disponibilità di cassa.

Comma 2)

La prima erogazione del finanziamento di cui al comma 1) non potrà superare il limite massimo del 25% dell'assegnazione annuale sia con riferimento alle attività istituzionali che ai progetti.

Comma 3)

Alle richieste di fabbisogno successive alla prima dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle spese sostenute, suddiviso tra attività istituzionali e progetti, con la ripartizione per macro-voci di spesa, che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedentemente erogato dalla Provincia.

Comma 4)

Gli anticipi potranno coprire al massimo il 95% del finanziamento concesso. Il saldo, pari al restante 5%, verrà erogato su richiesta di saldo, corredata dalla relativa documentazione di rendicontazione, secondo le modalità indicate nel successivo art. 7.

ART. 7

Rendicontazione

Comma 1)

La **richiesta di saldo** del finanziamento provinciale, contestualmente alla documentazione di rendicontazione, dovrà essere presentata **entro il 31 maggio** dell'anno successivo a quello di riferimento, **salvo proroga fino ad un massimo di 6 mesi** che dovrà essere autorizzata con proprio provvedimento dal Dirigente della Struttura provinciale competente, previa richiesta motivata da parte della Fondazione. E' possibile richiedere **ulteriori 6 mesi di proroga** del suddetto termine solo in presenza di gravi motivi che la Struttura provinciale competente provvederà a valutare.

Comma 2)

La Fondazione è tenuta a presentare, entro il termine di cui al comma 1), la seguente documentazione:

1. **relazione descrittiva complessiva e dettagliata** in cui venga data evidenza degli esiti di quanto preventivamente programmato e coerentemente alle modalità espositive utilizzate in sede previsionale;

2. **bilancio consuntivo annuale** – redatto secondo quanto stabilito dall’art. 16 del Regolamento di contabilità della Fondazione completo della documentazione ivi indicata;
3. **stato patrimoniale e l’eventuale conto economico**;
4. **rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite** per le singole attività, redatto secondo la classificazione utilizzata in sede previsionale, con l’indicazione della quota finanziata dalla Provincia - in termini di incassi e pagamenti - e da altre fonti (lo schema di rendiconto deve contenere anche la colonna relativa agli importi presentati in sede preventiva). Il rendiconto dovrà essere accompagnato dalla tabella complessiva di sintesi - di cui all’art. 2, comma 1, n.2 (Allegato 1 “Tabella complessiva di sintesi” – parte integrante del presente accordo) – riportante i valori a consuntivo delle categorie di spesa individuate, fatta salva la riclassificazione delle voci “Spese per manifestazioni” e “Spese per Progetti”.

Le voci di dettaglio delle entrate e delle uscite e la descrizione delle attività in sede di rendicontazione devono rispettare l’ordine utilizzato in sede previsionale. Per ciascuna macro-voce la Fondazione predispone singoli prospetti che diano dimostrazione anche della destinazione delle risorse assegnate, tenuto conto della possibilità di compensazione di cui al successivo comma 3 (i prospetti devono contenere anche la colonna relativa agli importi presentati in sede preventiva).

In ogni caso, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute dovrà avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell’art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 s.m.). La descrizione dell’attività dovrà essere coerente con quanto esposto in sede di programmazione.

Comma 3)

Tra le singole macro voci di spesa delle attività istituzionali e dei progetti di cui al Piano finanziario preventivo, nonché tra la spesa per attività istituzionali e quella per i progetti di cui all’art. 1, sono **ammesse compensazioni nella misura massima del 10%** dei rispettivi totali finanziati dalla Provincia, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 con riferimento alle voci di spesa ammessa. Non possono essere oggetto di compensazione le voci riferite alle spese per il personale fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’art. 8 del presente accordo.

Comma 4)

Eventuali compensazioni superiori al 10% saranno considerate variazioni e dovranno essere richieste dalla Fondazione al Servizio competente in materia prima della loro esecuzione ed autorizzate con determinazione del Dirigente.

Comma 5)

Con riferimento alla concessione di proroghe, alla mancata osservazione del termine di rendicontazione si applica quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 d.d. 14 settembre 2007 e s.m..

Comma 6)

Eventuali somme erogate in eccesso saranno recuperate a valere sulle erogazioni successive. Qualora non venisse più finanziata la Fondazione, le eventuali risorse non utilizzate nonché le maggiori somme erogate dovranno essere restituite.

ART. 8

Criteri e modalità per la razionalizzazione delle spese

Comma 1)

La Fondazione si impegna a non effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato nonché a mantenere invariata la retribuzione complessiva fondamentale del personale in servizio, fatti salvi gli oneri derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali collettivi nazionali e fermo restando il congelamento delle integrazioni economiche riconosciute al personale.

La Fondazione potrà procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o stipulare contratti di collaborazione solo per la sostituzione di personale assente su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di attività indispensabili o per la realizzazione di interventi di ricerca o per progetti legati all'attività istituzionale dell'ente cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia.

La Fondazione, per ciascun anno di riferimento del presente accordo, provvede al contenimento delle spese per straordinari e trasferite il cui importo non deve essere superiore a quello della spesa sostenuta nel 2019. Non rientrano in tale limite le spese per straordinari riconosciute dalla Fondazione al personale in servizio qualora le stesse siano finanziate da soggetti terzi, nell'ambito dell'attività di concessione in uso di spazi del compendio immobiliare costituente la Campana "Maria Dolens".

Il sostenimento delle spese di missione deve uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità adottando opportune modalità di spesa (classi economiche mezzi di trasporto, convenzioni alberghiere).

Comma 2)

La Fondazione si impegna:

- al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di natura discrezionale (rappresentanza, mostre e relative pubblicazioni e attività, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, realizzazione e acquisto di pubblicazioni anche online, produzioni audiovisive, progetti grafici) garantendo una riduzione del 70% rispetto al valore medio del triennio 2008-2010.
- alla riduzione delle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza del 65% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2009-2010.

Dai limiti sopra definiti sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia e le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale che comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà attestati dalla Fondazione. Dell'esclusione deve essere data adeguata motivazione.

Comma 3)

La Fondazione, nell'espletamento delle proprie attività, anche al fine di garantire la riduzione dei costi di funzionamento, informa le procedure di acquisizione di beni e servizi a principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Comma 4)

La Struttura provinciale competente in sede di approvazione della programmazione annuale delle attività oggetto del presente accordo, può definire ulteriori limitazioni per determinate tipologie di spesa (per esempio relativamente a “indennità chilometriche”, “rimborsi per trasferte”, ecc.), con riferimento alle strategie definite dalla stessa in relazione alle manovre di razionalizzazione e contenimento della spesa che verranno adottate.

Comma 5)

Ferma restando la responsabilità del Consiglio di Reggenza, il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sul rispetto degli impegni previsti ai commi precedenti e ne dà evidenza nella Relazione che accompagna il bilancio consuntivo presentato in sede di rendicontazione.

**Art. 9
Varianti e proroghe****Comma 1)**

Eventuali proroghe relative alla presentazione della documentazione previsionale ed eventuali varianti al Piano di attività, con riferimento sia alle attività istituzionali che ai progetti oggetto del finanziamento provinciale, purché nel limite del finanziamento stesso, dovranno essere preventivamente richieste e debitamente motivate, dalla Fondazione al Dirigente del Servizio competente in materia, che le potrà autorizzare con proprio provvedimento.

Non sono soggette ad autorizzazione le variazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

**ART. 10
Controlli****Comma 1)**

Così come previsto dall'art. 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, N. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dalla Fondazione sono soggette a controllo ad opera della Struttura provinciale competente.

Al fine di consentire il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, la Fondazione ha l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento ricevuto dalla Provincia.

In caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.

ART. 11

Modifiche e integrazioni

Comma 1)

A fronte di esigenze sopravvenute, la Provincia e la Fondazione si riservano la possibilità, nel corso della durata del presente accordo di programma, di concordare modifiche/integrazioni al medesimo, da effettuarsi tramite scambio di corrispondenza o, in relazione alla complessità delle variazioni, mediante atti aggiuntivi all'accordo di programma stesso.

Art. 12

Visibilità del finanziamento

Comma 1)

La Fondazione è tenuta a garantire adeguata visibilità al finanziamento della Provincia, apponendo il logo di quest'ultima nel materiale divulgativo e informativo delle varie manifestazioni, sia in Italia che all'estero, sul proprio sito internet e negli ambienti pubblici.

Art. 13

Pubblicazione documenti

Comma 1)

La Fondazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet il presente accordo di programma nonché il piano di attività annuale, il bilancio consuntivo, le proprie delibere e determinazioni, entro il **termine di 15 giorni** dalla relativa adozione.

ART. 14

Impegni della Fondazione

Comma 1)

Alla Fondazione, quale responsabile delle attività indicate nel Piano di attività, competono:

- la responsabilità dell'impostazione, dell'organizzazione ed esecuzione delle attività del Piano di attività;
- la cura del decoro del sito attraverso la manutenzione ordinaria, segnalando alla Provincia l'eventuale necessità di manutenzione straordinaria, accompagnata da specifica relazione tecnica;
- la responsabilità della gestione del budget finanziario, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Comma 2)

La Fondazione si impegna a:

- fornire qualsiasi informazione relativa al presente accordo, qualora venisse richiesto dagli Organi e dalle Strutture della Provincia;
- informare il servizio provinciale competente circa eventuali ulteriori finanziamenti richiesti e concessi a/da altre strutture provinciali;
- accettare visite e sopralluoghi dei funzionari della Provincia;
- informare preventivamente la Provincia circa le attività e iniziative che prevedano la presenza/il coinvolgimento di Autorità istituzionali e rappresentanze diplomatiche;
- mantenere costantemente aggiornato il sito internet rispetto alle iniziative in programma e a quelle svolte.

Art. 15 Casi di revoca

Comma 1)

Eventuali inadempienze da parte della Fondazione saranno comunicate alla stessa dalla Provincia per iscritto e con fissazione del termine entro il quale dovranno essere regolarizzate, pena la sospensione dell'erogazione del contributo dalla data di scadenza del termine, fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza.

Comma 2)

La Provincia si riserva la facoltà di revocare in toto o in parte il contributo in presenza di:

- gravi inadempienze amministrativo contabili;
- inadempienza agli obblighi di informazione;
- inosservanza dei termini previsti per la rendicontazione finale (deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007);
- mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli di cui all'art. 10 e, in generale, nei casi di grave violazione, da parte della Fondazione, delle disposizioni di cui al presente accordo.

ART. 16 Validità

Comma 1)

Il presente accordo di programma ha validità dal giorno 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Potrà essere prorogato per un periodo massimo di 1 anno, subordinatamente alla stipulazione di un apposito atto integrativo.

ART. 17
Disposizioni generali

Comma 1)

Le parti dichiarano che il presente accordo non ha natura patrimoniale ed è da considerarsi soggetto ad imposta di registro solo in caso di uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comma 2)

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente accordo di programma è a carico della Fondazione.

Comma 3)

La soluzione di eventuali controversie derivanti dal presente accordo di programma è demandata all'autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, _____

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
L'ASSESSORE
Mirko Bisesti

FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI
IL REGGENTE

Allegato 1 (Tabella complessiva di sintesi)

PREVENTIVO/RENDICONTO

anno

USCITE

VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO euro		A CARICO PROVINCIA euro		A CARICO ALTRE FONTI euro	
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Spese personale						
- staff						
- tempo determinato						
- co.co.co						
- straordinari						
TOTALE						
Spese Incarichi di Studio/Ricerca/Consulenza						
- incarichi di studio						
- incarichi di ricerca						
- consulenza contabile						
- traduttori						
.....						
TOTALE						
Spese di gestione						
- utenze						
- cancelleria						
- spese telefoniche						
- manutenzione verde						
- manutenzione ordinaria struttura						
- servizi di pulizia						
- servizi di vigilanza						
.....						
TOTALE						
Spese Acquisto beni e servizi						
- acquisto attrezzature						
- servizi informatici						
- reportage						
- servizi fotografici						
.....						

TOTALE						
Spese viaggio e rappresentanza						
- missioni (vitto, alloggio, trasporti)						
- ospitalità (vitto, alloggio, trasporti)						
- rappresentanza (vitto, alloggio, trasporti)						
.....						
TOTALE						
Altre Spese						
- sopravvenienze passive						
- interessi passivi						
- oneri bancari						
- imposte						
- tasse						
.....						
TOTALE						
Spese per Manifestazioni						
....						
....						
....						
TOTALE						
Spese per Progetti						
....						
....						
TOTALE						
TOTALE COMPLESSIVO						